



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 aprile 2018 n.43

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 83, comma 10, della Legge 21 dicembre 2017 n.147 e l'articolo 20, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n. 71;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 25 aprile 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI NATURA AUTORIZZATIVA E CONCESSORIA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. Nell'ottica di semplificazione, trasparenza ed efficienza della Pubblica Amministrazione sono riviste le competenze autorizzative e concessorie riconosciute dalla Legge 23 luglio 2010 n.130 e successive modifiche in capo alla Commissione del Commercio e al Comitato d'Esame e trasferite alla UO Ufficio Attività Economiche, quale unità organizzativa di riferimento che svolge funzioni omogenee, nei termini di cui ai successivi articoli.

Art. 2

(Requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge n.71/2013)

1. I requisiti soggettivi sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio licenze.
2. I requisiti oggettivi si sostanziano esclusivamente nell'esercizio della licenza commerciale al dettaglio al di fuori del Centro Storico della Capitale e degli altri centri storici, così come definiti dall'articolo 1, dell'Allegato B alla Legge n.130/2010.

Art. 3

1. L'articolo 17, comma 1, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“1. E' consentito alle imprese di produzione aprire nella medesima sede uno spaccio aziendale per la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione. L'attività è soggetta ad apposita autorizzazione a cura della UO Ufficio Attività Economiche.

Per impresa di produzione si intende un'attività economica organizzata, dotata di specifica struttura aziendale con almeno 10 lavoratori dipendenti, avente per oggetto la progettazione e i cicli di produzione mediante l'uso di attrezzature ed impianti adeguati. L'impresa deve sovrintendere il controllo finale della lavorazione nonché la commercializzazione dello stesso.”.

Art. 4

1. L'articolo 20, comma 7, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“7. Ogni anno il Comitato d'Esame, su proposta della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in accordo con le associazioni di categoria di settore, approverà un apposito piano per la formazione professionale rivolto ai soggetti operanti nel settore ed a coloro che intendono avviarsi alla professione di operatore commerciale. I corsi saranno organizzati con cadenza trimestrale.”.

Art. 5

1. L'articolo 22, commi 1 e 2, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“1. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato d'Esame, può adottare decreti delegati nei quali individuare quelle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni.

2. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato d'Esame, può adottare un decreto delegato nel quale individuare le linee di indirizzo di politica commerciale cui il Comitato stesso dovrà attenersi nella valutazione delle istanze a lui indirizzate di cui al precedente articolo 21.”.

Art. 6

1. L'articolo 25 della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“Art. 25

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio per gli esercizi di vicinato)

1. Qualora la richiesta sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di esercizio di vicinato, così come definita al precedente articolo 23, secondo comma, il richiedente deve indicare un solo settore merceologico nel quale intende esercitare la propria attività scelto tra quelli di cui all'Allegato “A” alla presente legge.

2. In deroga al disposto di cui al precedente primo comma, il richiedente, in base al progetto d'impresa può indicare più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato “A” alla presente legge.

3. L'esame della richiesta compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze. Nel caso di cui al comma secondo, l'Ufficio medesimo svolge anche una valutazione di rispondenza del progetto dell'offerta merceologica a particolari esigenze di funzionalità nonché di compatibilità delle merceologie richieste.”.

Art. 7

1. L'articolo 26 della Legge n.130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 26

*(Procedura per la richiesta di licenza commercio al dettaglio
per l'esercizio di attività di media struttura)*

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di media struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato “A” alla presente legge.
2. L'esame della richiesta compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.”.

Art. 8

1. L'articolo 27 della Legge n. 130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 27

*(Procedura per la richiesta di licenza commercio al dettaglio
per l'esercizio di attività di grande struttura)*

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di grande struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato “A” alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.”.

Art. 9

1. L'articolo 28 della Legge n.130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.28

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio nel Centro Storico della Capitale)

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio ricompresi nel Centro Storico della Capitale, non è applicabile la distinzione in tipologie d'esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.
2. Le attività commerciali di cui al comma che precede sono classificate quali esercizi di prevalente interesse turistico.
3. Nella zona commerciale in oggetto è fissato un numero massimo di licenze commerciali pari a 346. Tale zona commerciale, considerato il notevole interesse storico, culturale e turistico, dovrà essere oggetto di accurato monitoraggio da parte dell'UO Ufficio Attività Economiche con il supporto degli Uffici competenti, al fine di documentarne l'evoluzione relativamente a:
 - numero delle attività effettivamente esercitate;
 - tipologia merceologica esercitata;
 - superfici di vendita.

Il numero massimo di licenze commerciali da esercitarsi nel Centro Storico della Capitale potrà essere revisionato almeno ogni biennio tramite decreto delegato sentito il Comitato d'Esame alla luce anche dell'azione di monitoraggio di cui sopra.

4. Per il trasferimento della sede di una attività proveniente da fuori il Centro Storico della Capitale, per le aperture delle secondi sedi o per l'apertura di nuove attività da esercitare nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza, indicando un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge. L'esame dell'istanza compete all'UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.

5. L'istanza tesa a ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.”.

Art. 10

1. L'articolo 29, commi 3 e 5, della Legge n.130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“3. I centri commerciali sono abilitati all'insediamento di tutte le singole licenze indispensabili ad una piena funzionalità dello stesso, sulla base del progetto indicato nella convenzione sottoscritta dal Presidente del Comitato d'Esame e dal promotore del centro commerciale stesso nel momento della sua costituzione.

5. Il centro commerciale costituito da un'unica impresa organizzata in forma societaria, titolare di licenza con più merceologie, può richiedere alla UO Ufficio Attività Economiche l'integrazione della licenza con l'aggiunta di merceologie nel rispetto dei requisiti professionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato "A" alla presente legge. E' consentito l'esercizio in forma autonoma, nell'ambito della stessa struttura, di singole merceologie comprese nella licenza di cui è titolare la società, mediante rilascio di licenza di durata temporanea vincolata alla durata del contratto di cessione della gestione delle merceologie.”.

Art. 11

1. L'articolo 33 della Legge n.130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 33

(Autorizzazione aperture sedi secondarie)

1. L'apertura di sedi secondarie è consentita fino al raggiungimento di 5 sedi complessive.

2. L'apertura di sedi secondarie è autorizzata dalla UO Ufficio Attività Economiche sulla base delle disposizioni di cui alla normativa in materia di licenze.”.

Art. 12

1. L'articolo 41 della Legge n.130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 41

(Commercio tramite apparecchi automatici)

1. La distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici è consentita soltanto presso esercizi muniti di licenza per la vendita delle merci corrispondenti.

2. La collocazione degli apparecchi è consentita all'interno degli esercizi o nelle immediate vicinanze previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Dipartimento Prevenzione.

3. L'eventuale distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici da parte di operatori economici non muniti di licenza commerciale per la vendita di merci affini o complementari a quelle corrispondenti alla licenza esercitata, deve essere autorizzata, con atto motivato, dalla UO Ufficio Attività Economiche, previo pagamento degli oneri inerenti.

4. Il diniego dell'autorizzazione è ammesso per i casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e per mancanza delle autorizzazioni di cui al precedente secondo comma.”.

Art. 13

1. L'articolo 45, comma 2, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“2. Ad integrazione di quanto sopra la UO Ufficio Attività Economiche, sentita la Giunta di Castello interessata, può autorizzare più zone nelle quali potrà svolgersi il mercato.”

Art. 14

1. L'articolo 47, comma 5, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“5. La Commissione del Mercato predisporrà un regolamento per la gestione del mercato da autorizzarsi da parte della UO Ufficio Attività Economiche.”.

Art. 15

1. L'articolo 48, comma 1, lettera a), della Legge n. 130/2010 è così sostituito:

“a) emanare, sentiti i pareri e della Giunta di Castello territorialmente competente e della UO Ufficio Attività Economiche, il regolamento per la disciplina del mercato il quale deve prevedere tutte le norme per l'organizzazione, la gestione ed il controllo dello stesso, la sede (strade e piazze), il giorno, l'orario, l'organico massimo degli ambulanti;”.

Art. 16

1. L'articolo 50 della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“Art. 50

(Commercio al dettaglio in forma ambulante esercitato da non residenti)

1. I commercianti ambulanti non residenti possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio in territorio sammarinese dell'attività di commercio ambulante in uno dei modi di cui al precedente articolo 42, previa presentazione di apposita istanza alla UO Ufficio Attività Economiche che provvede al rilascio della medesima acquisito il parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.

2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza; deve essere inoltre in possesso della eventuale attestazione igienico sanitaria.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla UO Ufficio Attività Economiche previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti; la stessa è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.

4. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente alla UO Ufficio Attività Economiche entro il 15 dicembre, previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.
5. Il diniego del rilascio dell'autorizzazione richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo.
6. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 3 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.”.

Art. 17

1. L'articolo 51 della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“Art. 51
(Mercati della produzione locale)

1. I produttori agricoli, gli allevatori, i coltivatori diretti operanti nel territorio della Repubblica di San Marino possono istituire mercati di ridotte e limitate dimensioni per la vendita su suolo pubblico dei propri prodotti.
2. Tali mercati sono autorizzati dalla UO Ufficio Attività Economiche.”.

Art. 18

1. L'articolo 53 della Legge n. 130/2010 è così sostituito:

“Art. 53
(Procedura per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Qualora la richiesta sia intesa al rilascio di licenza commerciale all'ingrosso, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato “A” alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla UO “Ufficio Attività Economiche” in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.”.

Art. 19

1. L'articolo 57 della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“Art. 57
(Commercio all'ingrosso mediante attrezzature mobili esercitato da non residenti)

1. Gli operatori commerciali non residenti che intendono esercitare nel territorio l'attività di vendita all'ingrosso mediante attrezzature mobili devono presentare istanza alla UO Ufficio Attività Economiche che provvede al rilascio dell'autorizzazione acquisito il parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.
2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza nel medesimo settore merceologico nonché il possesso della eventuale attestazione igienico-sanitaria.
3. L'autorizzazione all'esercizio del commercio in oggetto è rilasciata previo pagamento degli oneri e tributi inerenti.

4. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente alla UO Ufficio Attività Economiche entro il 15 dicembre previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.
5. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 3 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.”.

Art. 20

1. L'articolo 66, commi 3 e 9, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“3. Il rilascio di più licenze con un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità può avvenire solo previa presentazione alla UO Ufficio Attività Economiche di una planimetria che indichi la suddivisione delle esposizioni delle varie attività commerciali.
9. Ai titolari di licenza commerciale al dettaglio è consentito esporre i prodotti in locali diversi da quelli in cui esercitano l'attività purché non vi sia vendita diretta ma solo mostra e/o deposito degli stessi, previa autorizzazione della UO Ufficio Attività Economiche.”.

Art. 21

1. L'articolo 67, comma 1, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“1. Il titolare della licenza commerciale, previa autorizzazione della UO Ufficio Attività Economiche, può svolgere attività di servizio affini ovvero connesse all'oggetto della licenza, quali:
a) installazione e posa in opera;
b) manutenzione;
c) riparazione;
d) conto lavorazione al fine della personalizzazione e/o tipizzazione dei prodotti;
e) attività artistico artigianali a carattere dimostrativo relativamente ai prodotti posti in vendita;
f) attività di formazione anche di personale per il successivo utilizzo della merce posta in vendita;
g) attività di servizio non ricomprese nei precedenti punti previa dimostrazione, da parte del richiedente, della connessione o affinità dell'attività di servizio richiesta con l'attività commerciale di cui alla tabella merceologica.”.

Art. 22

1. L'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla Legge n.130/2010 è così sostituito:

“b) settore non alimentare, compresi taluni prodotti alimentari confezionati e complementari alla vendita di specifiche tipologie di prodotti la cui valutazione compete alla UO Ufficio Attività Economiche.”.

Art. 23

1. L'articolo 2, comma 7, dell'Allegato A alla Legge n.130/2010 è così sostituito:

“7. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio dei prodotti di cui al presente articolo la UO Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.”.

Art. 24

1. L'articolo 5, comma 4, dell'Allegato A alla Legge n.130/2010 è così sostituito:

“4. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti di cui al presente articolo la UO Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.”.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. Le istanze presentate alla Commissione del Commercio prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato e da questa non ancora esaminate, seguono le procedure di cui ai superiori articoli.

2. Nel caso di provvedimenti già adottati dalla Commissione del Commercio e sottoposti a condizione, la valutazione della verifica della condizione è demandata alla UO Ufficio Attività Economiche.

3. Qualora, all'entrata in vigore del presente decreto delegato, l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato, le disposizioni di cui agli articoli precedenti riferite a tale ufficio sono da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- gli articoli 3, comma 5, 59, 60 e 68, comma 3, della Legge n.130/2010;
- gli articoli 7 ed 8 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto delegato sopra citato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti